

REPERTORIO N. 5442

RACCOLTA N. 2950

GIUSEPPE TOGANDI

Notaio

Via Tolmino n. 1 - 00198 ROMA

Tel 06/8419051 fax 06/8840967

COPIA AUTENTICA

DELL'ATTO DI CONVENZIONE DI LOTIZZAZIONE

IN DATA 6 APRILE 2007

PARTI COMUNE RIGNANO FLAMINIO / GIUDICI - QUATTINI - GRASSI

NOTAIO
GIUSEPPE TOGANDI
Via Tolmino, 1 - 00198 ROMA
Tel. 06-8419051 - 06-8542916
Fax 06-8840967

Andrei

Repertorio n. 5442

Raccolta n. 2950

ATTO DI CONVENZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

E VARIANTE "PALOMBARA 2"

Repubblica Italiana

Il giorno sei aprile duemilasette

In Rignano Flaminio, Via Carducci n. 18, studio Architetto

Giordani

Innanzi a me dott. Giuseppe Togandi Notaio residente in Roma

ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia

IL PRESENTE ATTO E'
STATO REGISTRATO
ALL'UFFICIO DELLE
ENTRATE DI ROMA
IL 10/4/2007

Sono presenti:

1) Rasi Gian Cristino, nato a Rignano Flaminio il 18 giugno

1954, dom.to per la carica ove appresso, nella qualità di

dirigente del settore Pianificazione Territoriale di detto

Comune, come tale nominato con decreto del Sindaco del Comune

medesimo n. protocollo generale 19681 del giorno 12.12.2006

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù

dei poteri a lui spettanti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.

N. 276 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), il quale interviene al

presente atto quale legale rappresentante del:


- Comune di Rignano Flaminio, con sede in detto Comune,

Piazza IV novembre n. 1, avente codice fiscale n. 80163710587;

2) Giudici Ottavio, nato a Calcata (VT) il 29 ottobre 1928 e

residente in Rignano Flaminio, Via San Rocco n.36, C.F. GDC





TTV 28R29 B388A, il quale dichiara che quanto in oggetto

suo bene personale;

3) Quattrini Vilma Maria, nata a Morlupo (RM) il 2 apr

1941 residente in Rignano Flaminio, Via Leoncavallo n.

C.F. QTT VMM 41D42 F734U, la quale dichiara che quanto

oggetto è suo bene personale;

4) Grassi Lina, nata a Civita Castellana (VT) il 15 febr

1953, residente in Rignano Flaminio in Via G. Romano, C

GRS LNI 53B55 C765Z, la quale dichiara che quanto in ogge

è suo bene personale;

5) Grassi Alfiero, nato a Civita Castellana (VT) il 3 mar

1950 e residente in Rignano Flaminio in Via G. Romano, C

GRS LFR 50C03 C765S, il quale dichiara che quanto in oggetto

suo bene personale;

6) Grassi Domenico, nato a Antrodoco (RI) il 30 marzo 1920

residente a Rignano Flaminio, Via G. D'Annunzio n. 10, C.

GRS DNC 20C31 A315Z, il quale dichiara di essere vedovo.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio so

certo, convengono e stipulano quanto segue.

I componenti, quali proprietari dei terreni di cui appres

siti in Comune di Rignano Flaminio, d'ora in avanti

denominati lottizzanti, stipulano il presente atto pe

l'attuazione di un piano di lottizzazione autorizzabile i

base alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente

della Variante al Piano Regolatore Generale adottata, le cu

norme di salvaguardia sono tuttora efficaci.

Premesso

- che i "Lottizzanti" sono i legittimi proprietari dei terreni siti in Comune di Rignano Flaminio e più precisamente nel Comparto Sottozona C2, località "Palombara", sub-comparto "Palombara 2", e che intendono convenzionarsi:

1) il signor Giudici Ottavio per il terreno distinto in Catasto al foglio n. 11:

- n.832 mq. catastali 1.007, mq. interni al P.L.C. 905,07;

- n.833 mq. catastali 71, mq. interni al P.L.C. 71 ;

- n.202 mq. catastali 1.200, mq. interni al P.L.C. 1.070,74;

2) la signora Quattrini Vilma Maria in Astolfi per il Terreno distinto in Catasto al foglio n. 11:

- n.203 mq. catastali 1.250, mq. interni al P.L.C. 1.123,60;

- n.204 mq. catastali 1.460, mq. interni al P.L.C. 1.294,77;

3) i signori Grassi Alfiero e Grassi Lina e Grassi Domenico (usufruttuario) per il terreno distinto in Catasto al foglio n. 11:

- n.7 mq. catastali 11.320, mq. interni al P.L.C. 2.481,78;

- n.109 mq. catastali 1.578, mq. interni al P.L.C. 1.239,64;

- che il vigente Piano Regolatore Generale e l'adottata Variante al Piano Regolatore Generale prevedono la destinazione delle aree interessate a zona C di espansione;

- che i lottizzanti hanno proposto all'amministrazione comunale l'attuazione delle suddette previsioni degli



strumenti urbanistici mediante piano di lottizzazione convenzionato e successiva variante;

- che il piano di lottizzazione presentato risulta conforme alle prescrizioni di Piano Regolatore Generale vigente, di Variante al Piano Regolatore Generale adottata e regolamento edilizio;

- che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dall'Ufficio Tecnico - Area Urbanistica ed Edilizia Privata in data 22 novembre 2005 il quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- che il piano di Lottizzazione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare permanente in data 22 novembre 2005 il quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- che il Consiglio Comunale ha adottato il piano di lottizzazione e la bozza della presente convenzione con delibera numero 36 del 29 novembre 2005;

- che è intervenuto il nulla osta regionale prescritto dal secondo comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ai disposti dell'art. 24 della Legge 47/85 per silenzio assenso ai sensi della Legge Regionale 36;

- che il Consiglio Comunale ha approvato la VARIANTE al piano di lottizzazione "PALOMBARA 2" con delibera n. 48 del 30 novembre 2006;

- che ai sensi dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente la

convenzione può essere stipulata per una superficie anche

inferiore ad un ettaro nel caso in cui l'area destinata ad

espansione risulti residuale a parte già sottoposta a

convenzione con il Comune;

- che i lottizzanti hanno dichiarato di essere in grado di

assumere tutti gli impegni contenuti nella presente

convenzione.

Tutto ciò premesso

e considerato, tra il Comune di Rignano Flaminio, come sopra

rappresentato ed i lottizzanti si conviene e si stipula

quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per

quanto concerne l'Amministrazione Comunale, ma in modo fin

d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i

Lottizzanti.

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente

Convenzione.

Art. 2 - La lottizzazione delle aree indicate in premessa

avverrà in conformità alle previsioni del Piano Regolatore

Generale vigente e Variante al Piano Regolatore Generale

adottata, in conformità alle norme di cui alla presente

convenzione, alle previsioni delle planimetrie allegata alla

lottizzazione e alla variante, definite come:

Tav. 1 - Relazione tecnica e Norme tecniche di attuazione

Tav. 2 - Planimetrie catastali e strumenti urbanistici

Tav. 3 - Stato di fatto e curve di livello



Tav. 4 - Planimetria di lottizzazione

Tav. 5 - Schema di viabilità

Tav. 6 - Schema impianto fognante acque bianche e nere

Tav. 7 - Schema impianto di pubblica illuminazione

Tav. 8 - Schema impianto rete idrica

Tav. 8 bis - Schema rete sottoservizi

Tav. 9 - Profili altimetrici

Tav. 10 - Computo metrico opere di urbanizzazione

Tav. 11 - Schema di convenzione

All. 1 - Relazione tecnica di Variante (VARIANTE)

All. 2 - Planimetrie catastali e strumenti urbanistici

(VARIANTE)

All. 3 - Planimetria di lottizzazione (VARIANTE)

All. 4 - Tavola del Verde Pubblico e nuovi parcheggi pubblici

(VARIANTE)

che non si allegano, ma che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e dalle norme tecniche di attuazione relative al progetto di lottizzazione.

Art. 3 - I lottizzanti, in relazione al disposto paragrafo 1,

v° comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e

successive modifiche si obbligano, per sè e per gli aventi

diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune

le aree di loro proprietà necessarie per le opere di

urbanizzazione primaria, aree indicate nell'all. n. 3 per una

superficie complessiva di metri quadrati 1904,55.

Le parti prendono atto che nel P.D.L. in VARIANTE la superficie complessiva è di mq. 2496,86, ma la superficie è stata ridotta in quanto quella indicata nel P.D.L. in variante comprendeva ulteriori terreni i cui proprietari non intendono convenzionarsi.

Detta cessione avverrà su richiesta del Comune nei termini dell'art. 11.

Art. 4 - I lottizzanti in relazione al disposto paragrafo, 1° comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche, si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Rignano Flaminio le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, indicate nella tavola n. 4, aventi una superficie complessiva di metri quadrati zero.

Art. 5 - I lottizzanti in relazione al disposto paragrafo II, V° comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche, si obbligano per sé ed i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a realizzare le seguenti opere di

urbanizzazione primaria:

strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, spazi di sosta, spazi verde, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e canalizzazioni per la rete telefonica.

Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate entro dieci anni dalla data di stipulazione della presente convenzione e comunque prima del rilascio dell'abitabilità

(*)



e/o agibilità. Le opere di urbanizzazione primaria prev.
dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 faranno carico
lottizzanti.

Resta inteso che ciascun lottizzante rimane vincol
all'esecuzione delle opere poste convenzionalmente a
carico e che, pertanto, il rilascio del certificato
agibilità/abitabilità relativo a ciascun intervento edili
sarà subordinato, per ogni lottizzante, alla verifica -
parte del Comune di Rignano Flaminio - della completa
corretta esecuzione delle sole opere di pertinenza de
stesso.

Art. 6 - I lottizzanti, in relazione al disposto paragra
II, V° comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 11
e successive modifiche, nonché in base alle previsioni del
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 genna
1993, esecutiva, ed avente ad oggetto l'adeguamento deg
oneri di urbanizzazione ed in particolare di quanto dispos
alle tabelle "A" - "B" - "D1" e "D2" relative ai contribu
di urbanizzazione per le costruzioni residenziali
turistiche - commerciali - direzionali si obbligano, per sè
per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a versare
Comune, all'atto del rilascio dei singoli permessi
costruire, il contributo per gli oneri relativi al rilasci
dei permessi; gli importi saranno calcolati con le nuov
tariffe parametriche adottate e vigenti.

Art. 7 - All'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire sarà determinata la quota parte di contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

Il rilascio dei permessi di costruire, in base alle determinazioni che l'amministrazione comunale assumerà, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della Legge n. 10 del 1977, sarà subordinato al versamento di quota parte del contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonché alla presentazione di idonea garanzia.

Art. 8 - I lottizzanti, in relazione al disposto paragrafo IV, quinto comma, dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche, hanno costituito, ciascuno per quanto di sua spettanza una polizza fidejussoria assicurativa pari all'importo delle opere da realizzare di cui all'art. 5 della presente convenzione, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere in oggetto del Piano di Lottizzazione e precisamente:

- Giudici Ottavio di euro 39.144,42 con polizza n.061997120 emessa in data 07.02.2007 a favore del Comune di Rignano
Flaminio da parte dell'Agenzia principale di Viterbo 92
"M.L.M. CONSULENZA ASSICURATIVA società a responsabilità limitata"

- Quattrini Vilma Maria di euro 46.510,77 con poli
n.061997119 emessa in data 07.02.2007 a favore del Comune

Rignano Flaminio da parte dell'Agenzia principale di Vite
92 "M.L.M. CONSULENZA ASSICURATIVA società a responsabili
limitata";

- Grassi Lina, Grassi Alfiero, Grassi Domenico di eu
55.321,20 con polizza n.704032792 emessa in data 22.02.20
a favore del Comune di Rignano Flaminio da parte del
"Lloyd Adriatico S.p.A."

Art. 9 - Per l'esecuzione delle opere di competenza di
lottizzanti, e da essi direttamente eseguite, di cui all'art
5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte
relativi progetti esecutivi, a mente dell'art. 31 della Legg
urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnico
qualificati, per l'esame e l'approvazione da parte de
competenti organi comunali, ai cui dettami i lottizzanti
dovranno sottostare.

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli stessi
organi succitati, ed il collaudo dei lavori stessi
riservato all'esclusiva competenza dell'ufficio Comunale,
tecnico all'uopo delegato.

(*) Il Comune, come sopra rappresentato, si riserva la facoltà di
provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere e servizi, in sostituzione di ciascun
lottizzante ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi

stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto tempestivamente, ed il Comune li abbia messi in mora con preavviso non inferiore a sei mesi.

I lottizzanti si impegnano altresì ad integrare l'importo delle polizze fidejussorie nel caso di maggiori costi delle opere, giustificati dai progetti esecutivi o da interventi sostitutivi effettuati dal Comune.

Art. 10 - La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire.

La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del Comune.

Il rilascio dei permessi di costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione relative ai lotti stessi.

In merito alla integrazione inserita dal Consiglio Comunale in fase di adozione del P.d.L. in data 29-11-2005, relativa alla costruzione della strada della vecchia lottizzazione Palombara (ex proprietà Salmucci), il lottizzante si impegna ad eseguire la porzione di strada non prevista dalla presente lottizzazione "Palombara 2" secondo le modalità previste nel Patto d'obbligo allegato alla vecchia lottizzazione citata.

Art. 11 - Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta, spazi di verde di uso pubblico)

di cui all'art. 5 del presente atto, passeranno gratuiti di proprietà del Comune, dietro sua richiesta, quando ravvisasse l'opportunità, per necessità di interesse collettivo, a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte e comunque entro tre anni dalla fine dei lavori delle stesse ad eccezione di opere e impianti già eseguiti da oltre 20 anni che saranno trasferiti direttamente al Comune dalla data della firma della convenzione.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune, anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sino a che non avviene ciò, sarà obbligo dei lottizzanti curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 12 - Le strade di lottizzazione che non siano a sistema cieco, e rimaste eventualmente di proprietà privata, saranno considereranno, di massima, assoggettate a servitù di pubblico transito, e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circostanti, quando ciò sia reso necessario e opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente.

L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche delle strade private stesse.

Le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze.

Analogamente i condotti di fognatura, acqua ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua ed eventuali servizi di terreni lottizzati e lottizzandi circonvicini, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano, a favore dei proprietari, dei condotti dei servizi e delle aree cedute, sopracitati.

Il contributo dei nuovi utenti, sia per opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, illuminazione, verde pubblico, aree cedute, onnicomprensivo delle spese sostenute dal lottizzante, sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

Art. 13 - Ai sensi dell'art. 76 del vigente Regolamento Edilizio, nonché del citato art. 23 delle "N.TA", la presente convenzione riguarda soltanto parte dell'intero comprensorio.

Le garanzie di cui all'art. 8, nel caso di cui sopra, verranno estese solo alle opere di urbanizzazione relative a parte del comprensorio.

Art. 14 - I lottizzanti si impegnano ad inserire negli
di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei lotti tutte
clausole contenute nella presente convenzione da riportare
nella nota di trascrizione, la cui copia autentica deve
essere trasmessa al Comune a mezzo raccomandata o consegnata
al protocollo.

Le clausole dovranno essere specificatamente approvate
dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio
lottizzazione o di parte di esso gli acquirenti saranno
nuovi responsabili verso il Comune.

Art. 15 - Il Comune, come sopra rappresentato, si riserva
facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio
oggetto della presente convenzione, ove intervengano
particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

Art. 16 - La presente convenzione verrà trascritta
integralmente nei registri immobiliari.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente
convenzione sono a totale carico dei lottizzanti, ciascuno
per quanto di sua spettanza, che si riservano di chiedere
tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente
legislazione.

Art. 17 - I lottizzanti si impegnano a trascrivere il vincolo
di inedificabilità per le aree che nel piano di lottizzazione
come sopra indicato dalla Tav. 1 all'allegato 4 risultano

indicate libere da edificazione.

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione si dichiara competente il foro di Roma.



Il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e da me completato a mano, è stato da me letto ai comparenti, da essi approvato e sottoscritto alle ore 17,00.

Occupava quattordici facciate e quanto della presente di quattro fogli.

F.to: Rasi Gian Cristino, Giudici Ottavio, Quattrini Vilma Maria, Grassi Alfiero, Grassi Lina, Grassi Domenico, Giuseppe Togandi Notaio.

Copia conforme all'originale

Roma, sei aprile duemilasette



Data : 12/04/2007
Ora : 08:10:27
Ispezione n. 501343
Stampa n. 1

CONSERVATORIA DEI RR.II. DI ROMA2

Stampa richiesta da : TGN GPP

NOTA DI TRASCRIZIONE

Presentata con modello unico

Presentazione n. 155 del 11/04/2007
Registro particolare n. 14266 Registro generale n. 29562

QUADRO A

Descrizione titolo : ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data : 06/04/2007 Numero Repertorio : 5442/2950
Pubblico Ufficiale : (1) TOGANDI GIUSEPPE
Sede : ROMA (RM)
Codice Fiscale : TGN GPP 34M14 H501 T
Specie dell'atto : ATTO TRA VIVI
Codice atto : 117 - CONVENZIONE EDILIZIA
Quadro D : Presenza di parti libere relative al QUADRO A - QUADRO B - QUADRO C
Unita' negoziali : 3
Soggetti a favore : 1
Soggetti contro : 5

QUADRO B - IMMOBILI

UNITA' NEGOZIALE n. 1

.1 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 832 Sub. -
Nat. T Ettari - Are 10 Centiare 7
.2 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 833 Sub. -
Nat. T Ettari - Are - Centiare 71
.3 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 202 Sub. -
Nat. T Ettari - Are 12 Centiare -

UNITA' NEGOZIALE n. 2

.1 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 203 Sub. -
Nat. T Ettari - Are 12 Centiare 50
.2 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 204 Sub. -
Nat. T Ettari - Are 140 Centiare 60

CONSERVATORIA DEI RR. II. DI ROMA2

UNITA' NEGOZIALE n. 3

.1 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 7 Sub. -
Nat. T Ettari 1 Are 13 Centiare 20

-2 Comune di RIGNANO FLAMINIO (RM)
Cod. MLEB Catasto T Sez. - Fgl. 11 Part. 109 Sub. -
Nat. T Ettari - Are 15 Centiare 78

QUADRO C - SOGGETTI

A FAVORE

1.1 COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
con sede in RIGNANO FLAMINIO (RM)
Codice fiscale : 80163710587
Quota : 1/1 relativamente a tutte le unita' negoziali
Diritto : (1) PROPRIETA'

CONTRO

1.1 GIUDICI / OTTAVIO (M)
nato a CALCATA (VT) il 29/10/1928
Codice fiscale : GDC TTV 28R29 B388 A
Regime : Comunione di beni - bene personale
Quota : 1/1 relativamente all'unita' neg. 1
Diritto : (1) PROPRIETA'

2.1 QUATTRINI / VILMA MARIA (F)
nata a MORLUPO (RM) il 02/04/1941
Codice fiscale : QTT VMM 41D42 F734 U
Regime : Comunione di beni - bene personale
Quota : 1/1 relativamente all'unita' neg. 2
Diritto : (1) PROPRIETA'

3.1 GRASSI / LINA (F)
nata a CIVITA CASTELLANA (VT) il 15/02/1953
Codice fiscale : GRS LNI 53B55 C765 Z
Regime : Comunione di beni - bene personale
Quota : 1/2 relativamente all'unita' neg. 3
Diritto : (2) NUDA PROPRIETA'

4.1 GRASSI / ALFIERO (M)
nato a CIVITA CASTELLANA (VT) il 03/03/1950
Codice fiscale : GRS LFR 50C03 C765 S
Regime : Comunione di beni - bene personale
Quota : 1/2 relativamente all'unita' neg. 3
Diritto : (2) NUDA PROPRIETA'

CONSERVATORIA DEI RR.II. DI ROMA2

5.1 GRASSI / DOMENICO (M)
nato a ANTRODOCO (RI) il 30/03/1920
Codice fiscale : GRS DNC 20C31 A315 Z
Regime : -
Quota : 1/1 relativamente all'unita' neg. 3
Diritto : (8) USUFRUTTO

QUADRO D

I LOTTIZZANTI, IN RELAZIONE AL DISPOSTO PARAGRAFO 1, VE COMMA DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942 N. 1150 E SUCCESSIVE MODIFICHE SI OBBLIGANO, PER SE' E PER GLI AVENTI DIRITTO A QUALSIASI TITOLO, A CEDERE GRATUITAMENTE AL COMUNE LE AREE DI LORO PROPRIETA' NECESSARIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, AREE INDICATE NELL'ALL. N. 3 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI METRI QUADRATI 1904,55. LE PARTI PRENDONO ATTO CHE NEL P.D.L. IN VARIANTE LA SUPERFICIE COMPLESSIVA E' DI MQ. 2496,86, MA LA SUPERFICIE E' STATA RIDOTTA IN QUANTO QUELLA INDICATA NEL P.D.L. IN VARIANTE COMPRENDEVA ULTERIORI TERRENI I CUI PROPRIETARI NON INTENDONO CONVENZIONARSI. DETTA CESSIONE AVVERRA' SU RICHIESTA DEL COMUNE NEI TERMINI DELL'ART. 11. I LOTTIZZANTI IN RELAZIONE AL DISPOSTO PARAGRAFO, 1B COMMA DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942 N. 1150 E SUCCESSIVE MODIFICHE, SI OBBLIGANO PER SE' E PER I LORO AVENTI DIRITTO A QUALSIASI TITOLO A CEDERE GRATUITAMENTE AL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO LE AREE DESTINATE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, INDICATE NELLA TAVOLA N. 4, AVENTI UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI METRI QUADRATI ZERO. I LOTTIZZANTI IN RELAZIONE AL DISPOSTO PARAGRAFO II, VE COMMA DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942 N. 1150 E SUCCESSIVE MODIFICHE, SI OBBLIGANO PER SE' ED I LORO AVENTI DIRITTO A QUALSIASI TITOLO A REALIZZARE LE SEGUENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: STRADE, FOGNATURE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, RETE IDRICA, SPAZI DI SOSTA, SPAZI VERDE, RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E CANALIZZAZIONI PER LA RETE TELEFONICA.